

Comune di Mondolfo
Provincia di Pesaro e Urbino

DECRETO N. 4 del 20.05.2019

ATTRIBUZIONE FUNZIONI EX ART.107 T.U.E.L SETTORE 4° "URBANISTICA E SPORTELLINO UNICO" AL DIPENDENTE ARCH. ZIGLIANI FABIANO. PERIODO 21/5/2019-31/12/2019

IL SINDACO

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 07.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del Comune e della dotazione organica;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 144 del 25.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata ulteriormente modificata la struttura organizzativa del Comune prevedendo la ripartizione del 3^a Settore "Servizi Sociali, demografici e politiche comunitarie" in due settori:

- **3^a Settore: "Servizi demografici";**

- **7^a Settore: "Servizi sociali e politiche comunitarie"**

RICHIAMATO l'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita "*Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.*

Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.";

VISTO il terzo comma del suddetto articolo 107 che espone i compiti attribuiti ai dirigenti per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi posti ed approvati dall'Ente;

VISTO, inoltre, l'art. 109 del suddetto decreto legislativo, che al 2° comma prevede che "*Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.*";

CONSIDERATO che il CCNL 2016/2018 approvato in data 21/5/2018 prevede:

Art. 13

Area delle posizioni organizzative

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 15

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

Art. 17

Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13.

2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di

personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

5. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14.9.2000.

6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14.

VISTO il decreto del Sindaco n° 16 del 28/12/2017 con il quale si stabiliva

1) **DI CONFERIRE**, per i motivi e con le modalità citate in premessa, al funzionario Arch. ZIGLIANI FABIANO, inquadrato nel posto di "Responsabile del Settore 4^a "Urbanistica e Sportello Unico", categoria D2, l'incarico per l'espletamento delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ed ai sensi degli artt. 50 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore n. 4 "Urbanistica e Sportello Unico" gestito in convenzione con il Comune di San Costanzo nonché di conferire le funzioni dirigenziali per la pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale stipulata con il Comune di San Costanzo ivi comprese le funzioni relative alla Polizia Amministrativa oltre a particolari obiettivi che deriveranno dai programmi di bilancio dei singoli esercizi finanziari;

2) **DI STABILIRE** che il suddetto incarico:

1. decorre dal 01/01/2018 ed avrà durata fino al 31/12/2018;

2. comporta l'attribuzione di una retribuzione di posizione aggiuntiva di Euro 15.000,00= (9.500,00 + 5.000,00 per resp. SUAP + € 500,00 per convenzione pianificazione urbanistica con San Costanzo) annui lordi per tredici mensilità;

3. comporta in base al CCNL l'attribuzione di una retribuzione di risultato, nella misura dal 10% al 25% della retribuzione di posizione calcolata sulla base della valutazione del Nucleo di Valutazione;

4. può essere revocato, anche prima della scadenza del termine, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del D.lgs. n. 267/00;

5. L'entità dell'indennità di posizione verrà mantenuta fino all'entrata in vigore del regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative in corso di predisposizione;

VISTO il decreto del Sindaco n° 16 del 27/12/2018 con il quale si stabiliva:

1. **DI PROROGARE**, per i motivi e con le modalità citate in premessa, all'Arch. Zigliani Fabiano, Cat. D2 "Istruttore Direttivo", l'incarico delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore 4° "Urbanistica e Sportello Unico", alle stesse condizioni di cui al decreto del sindaco n° 16 del 28/12/2017 di cui alle premesse fino al 20/05/2019;
2. **DI PRECISARE** che entro tale data dovranno essere adottati i nuovi criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi, definite le nuove posizioni ed eventualmente modificate e/o integrate o sopresse le precedenti posizioni organizzative, nonché i nuovi criteri per la relativa pesatura". In caso di mancata adozione di tali regolamenti gli incarichi decadranno, compresi quelli conferiti dopo l'entrata in vigore del CCNL e quelli che hanno una data di scadenza successiva;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il trattamento economico assegnato assorbe le indennità accessorie;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Arch. Zigliani Fabiano ed al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'adozione dei provvedimenti in ordine all'assunzione dell'impegno di spesa.

VISTO che l'art 13 comma 3 del CCNL Funzioni Locali dispone che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto alla data di stipula del nuovo contratto (21/5/2018) proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali per il conferimento dei nuovi incarichi e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;

RITENUTO, per effetto di quanto previsto dall' art. 13 del CCNL Funzioni Locali, di procedere alla nomina dei responsabili settori organizzative dell'ente sopra menzionati ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 21 maggio 2019 e fino a tutto il 31 dicembre 2019;

VISTO il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con deliberazione G.C. n.74 del 9/4/2018;

VISTO il regolamento sul conferimento delle posizioni organizzative e sulla graduazione delle medesime adottato con deliberazione G.C. n. 80 del 08/04/2019; con cui sono stati rideterminati i criteri generali per il conferimento dell'incarico, quelli relativi alla graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, quelli per il conferimento degli incarichi ad interim ed in deroga, nonché la durata e la revoca degli incarichi stessi;

DATO ATTO che i criteri generali per erogazione annuale della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa sono oggetto di contrattazione decentrata allo stato attuale ancora in fase di definizione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI, infine:

- il vigente Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DISPONE

1) **DI CONFERIRE**, per i motivi e con le modalità citate in premessa, al funzionario Arch. ZIGLIANI FABIANO, inquadrato nel posto di "Responsabile del Settore 4^a "Urbanistica e Sportello Unico", categoria D2, l'incarico per l'espletamento delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ed ai sensi degli artt. 50 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore n. 4 "Urbanistica e Sportello Unico" gestito in convenzione con il Comune di San Costanzo nonché di conferire le funzioni dirigenziali per la pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale stipulata con il Comune di san Costanzo ivi comprese le funzioni relative alla Polizia Amministrativa oltre a particolari obiettivi che deriveranno dai programmi di bilancio dei singoli esercizi finanziari;

2) **DI STABILIRE** che il suddetto incarico:

1. decorre dal 21/05/2019 ed avrà durata fino al 31/12/2019;
2. comporta l'attribuzione di una retribuzione di posizione aggiuntiva di Euro 15.000,00= (9.500,00 + 5.000,00 per resp. SUAP + € 500,00 per convenzione pianificazione urbanistica con San Costanzo) annui lordi per tredici mensilità fatta espressa riserva di conguaglio in base ai criteri stabiliti previa apposita valutazione di cui alla deliberazione di Giunta comunale n^a 80 dell'8/4/2019;
3. comporta una retribuzione di risultato sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni locali 21/5/2018;
4. può essere revocato, anche prima della scadenza del termine, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del D.lgs. n. 267/00;

3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il trattamento economico assegnato assorbe le indennità accessorie;


4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Dott.Arch.Zigliani Fabiano ed al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'adozione dei provvedimenti in ordine all'assunzione dell'impegno di spesa;

5) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

6) **DI ACQUISIRE** le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, da rendersi ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, che, ai sensi del comma 4 del citato articolo, costituiscono condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Dalla Residenza Municipale, 20 maggio 2019

IL SINDACO
DOTT. NICOLA BARBIERI



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in relazione al disposto dell'art. 147, comma 1
del D.lgs n° 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della
spesa.

Mondolfo li 20 MAG, 2019

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
Dott.ssa Flavia Baldoni 

PER ACCETTAZIONE
Dott. Arch. Zigliani Fabiano